



UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO**

Modifica 3

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Unione Valsangone"
n°11 del 27.06.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Unione Valsangone"
n°16 del 28.09.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Unione Valsangone"
n°4 del 30.05.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Unione Valsangone"
n°24 del 30.11.2016

Articolo 1. Istituzione

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08 ed in attuazione dell'art.148 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., la "**Commissione Locale per il Paesaggio**" dell'Unione dei Comuni Montani VALSANGONE di seguito denominata per brevità "**Commissione**" o "**C.L.P.**".
2. La Commissione è l'organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei comuni aderenti al servizio.
3. La Commissione ha titolo a svolgere le proprie funzioni nell'ambito territoriale di tutti i comuni membri dell'Unione; potrà svolgere la propria funzione anche per altri comuni che intendano stipulare con l'Unione idonea convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 senza che ciò comporti modifica al presente Regolamento.
4. La Commissione è in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in quanto struttura esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo edilizio, riveste caratteristiche di autonomia e garantisce la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Articolo 2. Composizione

1. La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
2. I predetti componenti devono aver maturato un'esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 3. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate a seguito di pubblicazione di idoneo avviso all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni associati, per un periodo non inferiore a quindici giorni. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente articolo.
2. La durata in carica della Commissione è quinquennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che, in ogni caso, va effettuata non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Articolo 4. Casi di incompatibilità e di decadenza dei commissari.

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e/o Urbanistica di tutti i comuni aderenti all'Unione o ad essa associati per la specifica funzione paesaggistica, se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni facenti parte dell'Unione o ad essa associate per la specifica funzione, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. Le incompatibilità di cui ai punti precedenti, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di membro della Commissione.
5. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui sopra, la decadenza è pronunciata con atto del Presidente dell'Unione.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere previsto dall'art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune. Tale parere costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico scientifico ed ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime. Tale parere è obbligatorio non vincolante.
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i. in merito ai titoli abilitativi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale, tanto per gli interventi da realizzare, quanto per gli interventi oggetto di sanatoria o condono edilizio.
 - c) esprime il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio (Rif. L.R. 32/2008 art.3 c.2 bis aggiunto dalla L.R. 28/2015).
 - d) esprime parere richiesto dai comuni facenti parte dell'Unione su progetti di particolare complessità o che richiedano valutazioni di armonizzazione architettonica anche su aree o immobili non assoggettati ai vincoli di tutela paesaggistica o di P.R.G.C.

2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure.

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente, a maggioranza dei commissari membri. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del Procedimento facente capo all'Ufficio Gestione del Paesaggio (U.G.P.).
3. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento tramite le vie brevi ovvero specifica nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile dell'U.G.P. che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. All'esame delle pratiche da parte della Commissione possono partecipare i tecnici comunali che hanno competenza sulle pratiche edilizie in esame ma non possono essere presenti al momento della votazione.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o suo sostituto di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede numerate e vidimate;
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione.

1. L'attività tecnica normata dal presente regolamento costituisce endoprocedimento al procedimento edilizio già avviato dal Comune territorialmente competente.
2. Il Responsabile del Procedimento paesaggistico istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini e secondo i procedimenti previsti dal D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e predispone la proposta del provvedimento finale che trasmette tempestivamente al Comune territorialmente competente.
3. L'Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art 3 della L.R. 32/2008, viene rilasciata dai singoli comuni territorialmente competenti e non dall'Unione.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere nei termini stabiliti dal D.Lgs. 42.04 e s.m.i.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 7° comma, della L.R. 56/77 e s. m. i., nonché agli altri pareri previsti all'articolo 5, la Commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.
4. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, ad esclusione delle richieste relative ad opere pubbliche, che avranno priorità di espletamento.

Articolo 9. Oneri, spese e riparti

1. Per le funzioni svolte dalla Commissione Locale per il Paesaggio, l'Unione ha istituito appositi diritti di segreteria in materia paesaggistica. Gli stessi sono determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione in relazione ai costi di istruttoria e alle spese fisse e generali sostenuti dall'Unione.
2. I Comuni aderenti al servizio concorreranno alle spese sostenute dall'Unione per l'espletamento dell'attività dell'Ufficio Gestione del Paesaggio e della Commissione, mediante la corresponsione di un importo determinato in sede di approvazione del bilancio. In sede di prima applicazione la quota fissa è determinata in **€ 0,70** (settanta centesimi) per abitante, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il pagamento all'Unione delle quote fisse di spesa avverrà mediante un'unica rata pari al 100% dell'importo complessivo annuale da corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Articolo 10. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.